

Foglio Informativo del Servizio/Prodotto

APERTURA DI CREDITO E ANTICIPI IN CONTO CORRENTE AD IMPRESE CON GARANZIA SACE SUPPORTITALIA

"DL 17 maggio 2022 n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 e successivamente modificato dal DL 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022 n. 175 e dal DL 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater).

Serie FI0205
Condizioni praticate dal 01/12/2023

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare del Lazio S.c.p.a.

Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - cap 00049 Velletri (Roma)

C.F. n. 04781291002 - P.I. n.15854861000

Tel.: 06964401 - Fax: 069628054

e-mail: bplazio@bplazio.it / Sito internet: www.bplazio.it / PEC: dg.bplazio@legalmail.it

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 Iscrizione albo delle banche autorizzate n° 5237

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Riferimenti del soggetto con cui si entra in contatto in caso di offerta fuori sede:		
Nome e Cognome	Indirizzo	
Telefono	e-mail	

CHE COS'E' L'AFFIDAMENTO/ANTICIPAZIONE IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari, bonifici ecc.), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonchè bonifici e altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr foglio informativo conto corrente e bonifici).

Caratteristiche specifiche degli affidamenti ad imprese con garanzia SACE ITALIA ai sensi del Decreto Aiuti – Garanzia Supportitalia

Il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (Decreto Aiuti), convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 e successivamente modificato ai sensi del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (Decreto Aiuti Ter), quest'ultimo convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175 e del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dagli effetti economici negativi derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, ha previsto la possibilità per SACE



S.p.A. di concedere garanzie fino al 31 dicembre 2023, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

A chi si rivolge

Possono beneficiare dell'agevolazione le **imprese PMI e GRANDI IMPRESE**, indipendentemente dal settore di attività e dalla forma giuridica, in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ sede legale in Italia;
- ✓ aventi esigenze di liquidità, connesse ai finanziamenti richiesti, riconducibili alle dirette ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi russo-ucraina;
- ✓ non identificate come aziende in difficoltà al 31 gennaio 2022 ai sensi dei regolamenti europei;
- ✓ che non controllino ovvero non siano controllate, direttamente o indirettamente, una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali;
- ✓ che alla data della richiesta di garanzia non presentino esposizioni classificate come sofferenze;
- ✓ che non siano soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea.

Oggetto dell'intervento

Il finanziamento può essere destinato a sostenere:

- ✓ esigenze di liquidità per costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti e capitale circolante;
- ✓ esigenze di liquidità delle imprese che svolgono attività di produzione, distribuzione o vendita di energia elettrica e/o gas, per gli obblighi di fornire collaterali- "margin call" per le attività di commercio sul mercato dell'energia;
- ✓ esigenze di liquidità delle società che svolgono l'attività di stoccaggio di gas naturale, per costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti e capitale circolante;
- ✓ esigenze di liquidità delle società ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse
 strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 10,
 comma 1, del D.L. 2103/2022 n. 21, per costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di
 ramo d'azienda, investimenti, capitale circolante;
- ✓ esigenze di liquidità delle società fornitrici di energia elettrica e gas naturale derivanti dai piani di rateizzazione che queste ultime concedono alle imprese clienti in relazione agli importi dovuti per i consumi di energia elettrica e gas naturale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 commi 5 e 6 del DL Aiuti Quater

esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, fermo restando l'impegno da parte delle imprese beneficiarie a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

Infine, i finanziamenti potranno essere destinati all'allungamento della durata fino a 8 anni, nell'ambito di operazioni di estensione, di finanziamenti aventi durata non superiore a 6 anni e già garantiti da Garanzia Supportitalia e per i quali viene richiesta la pari estensione della garanzia stessa.

Tipologia e caratteristiche dei finanziamenti ammessi a garanzia

I finanziamenti per essere ammissibili alla garanzia Supportitalia dovranno presentare le seguenti caratteristiche:



✓ (solo per i finanziamenti non rateali) durata non superiore a 36 mesi con scadenza fissa anche non coincidente con fine trimestre solare.

L'importo del finanziamento garantito non deve risultare maggiore tra i seguenti valori:

- ➤ 15% del fatturato annuo totale medio dell'impresa beneficiaria degli ultimi 3 esercizi conclusi (per le imprese appartenenti a un gruppo è necessario prendere in considerazione il bilancio consolidato di gruppo e il solo fatturato delle sole società aventi sede legale nel territorio italiano);
- > 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la richiesta di finanziamento

Inoltre, ai fini dell'individuazione del limite massimo dell'importo agevolato devono concorrere, secondo un concetto di cumulo, gli eventuali ulteriori finanziamenti assistiti da Garanzia Supportitalia, nonché quelli concessi nell'ambito della sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022.

Per le imprese costituite dopo il 31/12/2019, nel caso non possiedano, con riferimento al fatturato annuo totale medio in Italia ovvero ai costi energetici sostenuti, dati contabili relativi rispettivamente a tre periodi contabili chiusi ovvero ad un periodo completo di 12 mesi precedenti il mese di presentazione della domanda, il limite massimo agevolabile sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda.

Con esclusivo riferimento alle imprese beneficiarie rientranti nella categoria di "impresa a forte consumo di energia" ai sensi dell'art. 17, par. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, il limite di cui ai commi precedenti può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 mesi successivi alla data della richiesta di finanziamento per le PMI, ovvero per i successivi 6 mesi per le imprese beneficiarie diverse dalle PMI, in ogni caso entro un importo massimo garantito non superiore a 25 milioni di euro. Resta inteso che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie").

Caratteristiche della Garanzia Supportitalia

Per i finanziamenti concessi in favore di imprese **PMI e GRANDI IMPRESE**, la misura prevede il rilascio da parte di SACE, a favore della banca, di una garanzia che varia a seconda del fatturato e del numero dei dipendenti:

- ▶ 90% dell'importo del Finanziamento per Imprese Beneficiarie con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro alla data della Richiesta di Finanziamento;
- **80%** dell'importo del Finanziamento per Imprese Beneficiarie con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia alla data della Richiesta di Finanziamento;
- > 70% dell'importo del Finanziamento per le Imprese Beneficiarie con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro alla data della Richiesta di Finanziamento.

Qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo, ai fini dell'individuazione delle percentuali di cui sopra, si dovrà fare riferimento al valore su base consolidata del fatturato totale (non solo Italia) e del numero dei dipendenti in Italia.

Ai fini della percentuale di garanzia SACE, per le imprese beneficiarie, ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 21/03/2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è applicabile sempre il 90% indipendentemente dal numero di dipendenti e/o fatturato a livello individuale o di gruppo.



La banca può richiedere il rilascio di eventuali ulteriori garanzie (reali e/o personali), purché tali garanzie ricoprano l'intero finanziamento e non soltanto la quota non garantita da SACE. Eventuali garanzie ottenute da parte del soggetto finanziatore si intenderanno automaticamente estese anche a beneficio di SACE in relazione alla porzione garantita.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO IN C/C Tasso Variabile - Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

IPOTESI		TAEG
e Aliquota Commissione di Accordato CMDF. Si assume che esso abbia durata pari a 36	Accordato: euro 100.000,00 – Durata: 36 mesi Tasso debitore nominale annuo Euribor 3 mesi (base 365) Dicembre 2023 4,03% + 5,00% = 9,03% Aliquota Commissione di Accordato CMDF: 2,00% annuo Imposta di bollo sul Conto Corrente Euro 100,00 in misura fissa (per imprese, aziende e soggetti con partita iva). Costo massimo delle operazioni (bonifico) relative all'utilizzo e al rimborso dell'affidamento: euro 40,00 (20 euro a bonifico); Spese collegate all'erogazione del credito: costo della garanzia SACE SUPPORTITALIA a GRANDE IMPRESA pari a 2.251,23 euro	12,087%

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO IN C/C ANTICIPI Tasso Variabile - Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

IPOTESI		TAEG
Esempio: contratto con durata indeterminata e Aliquota Commissione di Accordato CMDF. Si assume che esso abbia durata pari a 36 mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Il tasso debitore sulle somme utilizzate è determinato sommando all'Euribor 3 mesi uno spread percentuale convenuto.	Accordato: euro 100.000,00 – Durata 36 mesi Tasso debitore nominale annuo: Limite massimo del tasso di utilizzo indicizzato (entro fido) = 7,25% Aliquota Commissione di Accordato CMDF: 2,00% annuo Imposta di bollo sul Conto Corrente Euro 100,00 in misura fissa (per imprese, aziende e soggetti con partita iva). Costo massimo delle operazioni (bonifico) relative all'utilizzo e al rimborso dell'affidamento: euro 40,00 (20 euro a bonifico); Spese collegate all'erogazione del credito: costo della garanzia SACE SUPPOR'TTTALIA a GRANDE MPRESA pari a 2.251,23 euro	10,277%

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

Il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche".

		VOCI DI COSTO	
I E FINA ATI	F: 1:	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Euribor 3 mesi (base 365)* + spread max 5,00%
SCON MEN	Fidi	Limite massimo del tasso di utilizzo indicizzato (entro fido)	11,00%



		Durata operazione		Max 36 mesi
		Aliquota Commissione di Accordato CMDF	Annua 2,00%	Trimestrale 0,50%
Sconfinamenti		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	·	11,00%
		Commissioni di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido	Euro 5,00	
	Tasso di mora	Tasso d'interesse applicato in caso di mancato pagamento c tasso previsto in caso di extra fido.	degli interessi divenuti	esigibili: pari al
ITICIPAZIONI IN C/C SBF ED ALTRE FORME TECNICHE	SBF	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Euribor 3 mesi (b	pase 365)*+ spread max 3,75%
		Limite massimo del tasso di utilizzo indicizzato (entro fido)		7,25%
ZE		Durata operazione		Max 36 mesi
ONI		Aliquota Commissione di Accordato CMDF	Annua 2,00%	Trimestrale 0,50%
NTICIPAZIONI ALTRE FORMI	Sconfinamenti	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido		7,25%
ANTIC	Tasso di mora	Tasso d'interesse applicato in caso di mancato pagamento tasso previsto in caso di extra fido.	cato in caso di mancato pagamento degli interessi divenuti esigibili: pari al extra fido.	

^{*} Il parametro Euribor 1/3/6 mesi (base 365) è la media percentuale del mese precedente al mese di riferimento, rilevata l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese solare sul quotidiano "Sole24Ore", o fonte equivalente. Il valore dell'Euribor 1/3/6 mesi (base 365) è rilevabile sul sito internet della banca nella Sezione Trasparenza – tassi di riferimento e nelle filiali.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM),** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente e anticipi, può essere consultato in filiale all'interno delle comunicazioni "Avvisi alla clientela" e/o sul sito internet della Banca www.blubanca.it nella sezione Trasparenza.

SERVIZI ACCESSORI ED ALTRE SPESE DA SOSTENERE

COSTO DELLA GARANZIA SACESUPPORTITALIA (inclusa nel TAEG)

Le commissioni annuali anticipate sono calcolate in rapporto alla percentuale garantita dell'importo in linea capitale del finanziamento accordato, in ciascun trimestre solare di riferimento indipendentemente dalle erogazioni che verranno effettivamente effettuate:

- (i) per i finanziamenti concessi alle PMI: a) 25 punti base per il primo anno, b) 50 punti base per il secondo e il terzo anno;
- (ii) per i finanziamenti concessi ad imprese beneficiarie diverse dalle PMI: a) 50 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno;

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente ha facoltà di recedere, in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dall'apertura di credito con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

La Banca ha facoltà di recedere i qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno.



Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La banca provvederà chiudere il rapporto contrattuale nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, per lettera raccomandata A/R o per via telematica, inviandolo all'Ufficio Reclami della Banca Popolare del Lazio - Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 - Velletri (RM) – bplazio@bplazio.it – ufficio.reclami@pec.bplazio.it, che provvederà a rispondere entro 60 giorni.

Per i servizi di pagamento la Banca deve rispondere entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali, la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

 Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito <u>www.arbitrobancariofinanziario.it</u>, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi presso gli sportelli della Banca Popolare del Lazio.

Se sorge una controversia con la Banca/Intermediario, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca/Intermediario, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi a:

• Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, telefono 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, oppure rivolgersi presso gli sportelli della Banca Popolare del Lazio.

LEGENDA

Aliquota commissione di accordato (CMDF)	Commissione di Messa a Disposizione Fondi, corrispettivo annuale
	omnicomprensivo pagato trimestralmente dal cliente e calcolato
	sull'affidamento accordato.
Capitalizzazione degli interessi	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati
	nel saldo e producono a loro volta interessi
Commissione istruttoria veloce	In caso di sconfinamento, da intendersi quale utilizzo da parte del
	Cliente di somme di denaro oltre il limite del fido o, quando non vi è
	apertura di credito, in eccedenza rispetto al saldo del conto, la Banca
	non ha obbligo di concedere lo sconfinamento ed applica la CIV per
	ogni sconfinamento che concede al Cliente, a seguito di istruttoria
	veloce, anche in assenza di una sua richiesta formale. La CIV viene
	applicata una sola volta al giorno anche in presenza di più
	sconfinamenti nella stessa giornata. La CIV è dovuta quando, avendo
	riguardo al saldo disponibile di fine giornata, si sia determinato uno
	sconfinamento o si sia verificato un addebito che ha determinato
	l'aumento di uno sconfinamento in essere. Qualora il cliente rivesta
	la qualifica di consumatore, la CIV non è dovuta per sconfinamenti
	fino a 500 euro, di durata non superiore a 7 giorni consecutivi di
	calendario. Tale esenzione opera una sola volta per ciascun trimestre
	solare. La CIV non è dovuta quando lo sconfinamento ha avuto
	luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca:
	commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal Cliente alla
	Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al Cliente.



Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.	
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.	
Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione	
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.	
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.	
Spesa singola operazione non compresa nel canone	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione, oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo, disposte a sportello, provenienti da canale elettronico (SV/Servizi Vari) e da Internet Banking	
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.	
Spese di liquidazione interessi debitori	Comprende le spese collegate al conteggio calcolato su base trimestrale degli interessi debitori	
Spese di Istruttoria	Esame di concedibilità e/o di revisione di un fido	
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica, di riscossione della rata e dell'imposta sostitutiva ai sensi del DPR 601/73. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.	
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.	
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.	
Tasso di Mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento degli interessi debitori contabilizzati al 31.12., divenuti esigibili dal 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.	
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della relativa categoria, aumentarlo di un quarto a cui aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali.	
Valute sui prelievi	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.	
Valute sui versamenti	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.	